

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4987 del 30/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento zootecnico sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5244 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento zootecnico sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa e, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa e DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"* che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/09/2022, acquisita al Prot. Unione 31883 e da Arpa e ai PG/2022/150089 - 150680, da **SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.** nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R.

445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento zootecnico sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73, comprensiva di:

- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico per Progetto di trasformazioni interne esterne con ampliamento di struttura rurale ad uso stalla-fienile deposito-attrezzi in località "Casanova" di Saiaccio". in LOCALITA' CASANOVA (47021) – BAGNO DI ROMAGNA, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 33929 del 23/09/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/156510, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi svoltasi in data 23/09/2022 in modalità sincrona;

Viste le integrazioni prodotte in data 28/9/2022, acquisite al Prot. Unione 34448 e da Arpae al PG/2022/159518;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 12157 del 23/09/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/156510, viene comunicato quanto segue: *“si comunica che si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Dott. Ing. (...) in data 18/06/2022, con la quale si attesta che l'attività esistente di allevamento bovino non induce aumenti significativi del flusso di traffico presente nell'area e la rumorosità conseguente alla presenza dell'attività in esame rispetterà i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e quindi, nel caso specifico, la Classe III – Aree di tipo misto del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Bagno di Romagna (Allegato al RUE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009). Si dichiara anche che la stessa attività non è soggetta pertanto alla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto attualmente le sorgenti sonore analizzate non saranno tali da poter indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente vicini.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/09/2022;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo: Atto Com.le 12490 del 30/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/160045, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale

ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.** (C.F./P.IVA 03203050400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73, per l'insediamento adibito ad allevamento zootecnico sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Saiaccio Casanova n. 73.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

PREMESSE

Dato atto che la **Società Agricola Casanova di Ostolani Giancarlo e Marco s.s.** - allevamento sito in via Casanova - Saiaccio n. 73 del Comune di Bagno di Romagna ha presentato:

1. Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 29652 di rinnovo del 29/07/2021 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/118639;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 29652 del 29/07/2021 è relativa all'allevamento per il quale è stata presentata istanza di AUA;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di questo Servizio ha effettuato le verifiche sulle Comunicazioni Agronomiche di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 14/09/2022, registrata al prot. n. 11690, inoltrata tramite il SUAP da persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S., con sede in Via Saiaccio Casanova n. 73, 47021 Bagno di Romagna (FC) - C.F. e P.IVA 03203050400, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico del bagno al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla, ubicato in Via Saiaccio Casanova n. 73, 47021 Bagno di Romagna (FC), Foglio n. 61 part. 486;
- le tavole allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- il parere favorevole di Arpae prot. SINADOC n. 32054/2022 del 23/09/2022 al rilascio di autorizzazione allo scarico;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;
- Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03;

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE

- Lo scarico di che trattasi è relativo ad acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.
- La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente.

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via Saiaccio Casanova n. 73 Foglio n. 61 part. 486
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	Bagno al servizio dell'azienda agricola ad uso stalla-fienile-deposto attrezzi
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO	1 A.E.
RECETTORE DELLO SCARICO	Strati superficiali del suolo

SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	- fossa Imhoff da n. 5 ab. Equiv (sed. 496 lt – dig. 1141 lt) - rete di sub-irrigazione da ml. 20
--	--

PRESCRIZIONI

- 1) il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 2) Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc. onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 3) La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale.
- 4) I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.
- 5) La fossa Imhoff e il pozzetto a cacciata posto a monte della condotta disperdente, devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire l'ingresso di acque meteoriche nella rete disperdente.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa – SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
- 9) il punto di scarico (dispersione) ai sensi dell'art. 94 comma 4 Dlgs 152/2006, dell'art. 6.6 regolamento edilizio e dell'art. 2.21 Psc, dovrà essere effettuato al di fuori della zona di rispetto di eventuali punti di captazione idropotabile esistenti in zona.
- 10) La planimetria delle rete fognaria, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà essere conservata presso l'insediamento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo.

Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

La presente autorizzazione è valida solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.